

**PARTE QUARTA**  
**RELAZIONE DEI SERVIZI**  
**DI ASSISTENZA GENERALE**  
**ALLE COMMISSIONI CONSILIARI**

## **Relazione del servizio di assistenza generale alla I Commissione consiliare**

La I Commissione consiliare, competente in materia istituzionale, bilancio e personale, ha espresso parere favorevole, nel periodo considerato, su n. 15 proposte di legge, di cui due in congiunta con la VI Commissione (proposta di legge n. 187 e proposta di legge n. 181) ed una in congiunta con la II e la VI (proposta di legge n. 182).

I dati sottoindicati si riferiscono a 13 proposte. I dati relativi alla proposta di legge n. 181 sono inseriti nella relazione della VI Commissione e quelli relativi alla proposta di legge n. 182 nella relazione della II Commissione.

Gli emendamenti approvati sono, prevalentemente, presentati in forma scritta, per un totale di 54, di cui 23 sostanziali e 31 formali.

Ricordando che il Servizio di assistenza alla commissione effettua correntemente, secondo le regole del Manuale, il drafting sulle proposte di legge, si precisa che per emendamenti formali si intendono solo quelli più rilevanti, come, ad esempio le omissioni del titolo delle leggi nelle rubriche e nel testo, la riscrittura di parti del testo per chiarezza, etc...

I 23 emendamenti sostanziali sono così suddivisi:

7 aggiuntivi

13 sostitutivi

3 abrogativi

Le proposte iscritte negli ordini del giorno sono state tutte approvate dalla commissione.

Delle 13 proposte, 11 sono state presentate dalla Giunta regionale e 2 dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Per quanto concerne i tempi di approvazione, si rileva che 1 proposta è stata approvata in una seduta, 4 proposte in due sedute, 4 proposte in tre sedute, 2 proposte in quattro sedute, 1 proposta in cinque sedute ed 1 proposta in sette sedute.

Nessuna proposta approvata è stata accompagnata da ordini del giorno o mozioni.

Per 4 proposte si sono svolte audizioni.

Non sono stati espressi pareri preventivi della commissione su atti della Giunta regionale previsti in leggi e regolamenti, né pareri preventivi sui regolamenti della Giunta regionale.

Premesso che i provvedimenti legislativi fondamentali riguardano l'approvazione del bilancio, delle relative variazioni e della legge finanziaria e che gli atti più significativi, quali il Programma regionale di sviluppo (PRS) e il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), vengono approvati con atto non legislativo, cioè con risoluzione, si evidenziano alcuni casi che hanno comportato particolare impegno da parte della commissione.

In primo luogo, si segnala la proposta di legge n. 21, divenuta legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5, relativa a (Norme per la trasparenza dell'attività politica ed amministrativa del Consiglio regionale della Toscana).

La proposta di legge è di iniziativa dei componenti l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Con questa proposta il Consiglio regionale, unico caso attualmente in Italia, ha inteso dare attuazione ai principi di partecipazione, trasparenza e pluralismo economico, sociale e culturale attraverso il riconoscimento dei gruppi di interesse della società toscana.

L'esame della proposta ha impegnato la commissione per sette sedute ed è stata effettuata un'audizione.

Nel corso dei lavori, protrattisi per circa un anno, i proponenti hanno inviato un emendamento sostitutivo che ha comportato un'ampia modifica del testo.

Successivamente, a seguito dell'approvazione definitiva della proposta da parte dell'aula, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ha approvato il disciplinare che detta le norme per l'attuazione della legge, in base all'articolo 2, comma 2.

In secondo luogo, si segnala la proposta di legge n. 189, divenuta legge regionale 7 ottobre 2002, n. 35, relativa a (Modificazioni alla legge regionale 2 gennaio 2002, n. 2 "Soppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore civico regionale").

La proposta, di iniziativa della Giunta regionale, ha lo scopo di adeguare le proprie norme ai dettami del legislatore nazionale che è intervenuto in materia con la legge n. 75 dell'aprile 2002 di conversione del

decreto legge n. 13 del febbraio 2002 al fine, anche, di evitare il conflitto tra fonte statale e fonte regionale con negative ripercussioni nella certezza della disciplina applicabile per gli enti locali.

La commissione ha svolto un'audizione con il Difensore civico regionale.

In terzo luogo, si segnala la proposta n. 149, divenuta legge regionale 12 aprile 2002, n. 11, relativa a (Semplificazione del sistema normativo regionale – anno 2002. Abrogazione di disposizioni normative). La proposta persegue l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il sistema normativo regionale, mantenendo in vigore solo le disposizioni di legge e di regolamento effettivamente operanti. Con questo atto sono state abrogate n. 633 leggi regionali e n. 11 regolamenti.

Si segnala, inoltre, la proposta di legge n. 201, non ancora discussa in aula, relativa a " Autonomia organizzativa del Consiglio regionale".

La proposta di legge, di iniziativa dei componenti l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ha lo scopo di compiere un primo passo verso una più marcata autonomia del Consiglio regionale in attesa dell'approvazione del nuovo Statuto della Regione.

La commissione ha svolto un'audizione con i sindacati a livello aziendale e territoriale.

Infine, si segnalano due proposte di legge che comportano un iter più complesso rispetto alle altre proposte in quanto sono sottoposte ad un parere obbligatorio delle altre commissioni.

La proposta di legge n. 208, divenuta legge regionale 20 dicembre 2002, n. 44, relativa a (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 e bilancio di previsione per il triennio 2003-2005).

Si fa notare che, fatto non usuale, la commissione ha approvato all'unanimità, un emendamento abrogativo.

L'emendamento consiste nel cassare l'articolo 9 (Variazioni di bilancio) ed il relativo allegato Sub A.10 in quanto la disposizione, prevista all'articolo 23, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), necessita, a parere della commissione, di un ripensamento complessivo sulle autorizzazioni da parte del Consiglio regionale alla Giunta regionale ad effettuare variazioni compensative fra unità previsionali di base (UPB) diverse.

La proposta di legge n. 209, divenuta legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43, relativa a (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La proposta è segnalata in quanto è stata oggetto di 20 emendamenti, di cui 13 formali e 6 sostanziali (4 sostitutivi e 2 aggiuntivi).

Uno degli emendamenti aggiuntivi, approvato dalla commissione su segnalazione dell'ufficio, è relativo all'introduzione all'articolo 10, comma 3, di una clausola valutativa che, anche se trattasi di clausola valutativa generale, rappresenta un primo passo in avanti allo scopo di consentire alle commissioni di merito la predisposizione sui singoli interventi di clausole valutative mirate ad esercitare al meglio la funzione di controllo sull'operato della Giunta regionale.

## **Relazione del servizio di assistenza generale alla II Commissione consiliare**

### **1. Premessa - Tratti essenziali dell'attività legislativa**

Nel corso del 2002 la II Commissione ha licenziato le 14 proposte di legge descritte, con corredo di alcuni altri dati utili, nelle schede allegate.

Gli elementi salienti che hanno caratterizzato l'attività dell'anno di riferimento e che si ritiene opportuno evidenziare sono i seguenti:

- circa la metà delle proposte di legge approvate *non* sono d'iniziativa della Giunta regionale. La Giunta regionale ne ha presentate sette, i consiglieri cinque (tre da parte di consiglieri di maggioranza, una della minoranza, una di gruppi di maggioranza e minoranza), una è d'iniziativa della Provincia di Arezzo;
- sulla metà delle proposte di legge sono stati introdotti emendamenti sostanziali;
- all'elenco "tradizionale" dei soggetti da consultare per determinate materie sono stati aggiunti nuovi soggetti, o in qualità di esperti (i comandanti delle Polizie provinciali per la proposta di legge n. 168) o di soggetti direttamente interessati agli effetti del provvedimento (le associazioni di pastori, in quanto produttori "di settore", per la proposta di legge 191);
- sono state introdotte delle *clausole valutative* (nella proposta di legge n. 123 e nella proposta di legge 191) che introducono la valutazione "ex post" degli effetti conseguiti dagli atti normativi e la pongono in carico al Consiglio regionale (tramite le commissioni competenti);
- per comodità di lettura si ritiene opportuno passare in rassegna le proposte di legge meritevoli di dati più analitici e/o di commenti, evidenziando per ciascuna di esse, i dati utili ragionati.

## 2. Proposte di legge

Proposta di legge n. 123 - *Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e programmi di educazione alimentare nella Regione Toscana*

E' la proposta di legge che ha subito, assieme alla proposta di legge n. 182 di modifica della legge regionale 39/2000 (Legge forestale della Toscana), su cui si riferirà nell'aggiornamento, gli interventi più complessi.

Presentata da quattro consiglieri (tra cui i presidenti delle due commissioni a cui l'affare è stato assegnato congiuntamente) in rappresentanza di tre gruppi consiliari, nella sua formulazione iniziale riproponeva abbastanza fedelmente una legge della Regione Friuli-Venezia Giulia, che prevedeva il sostegno all'introduzione di alimenti biologici ecc. in tutte le situazioni di ristorazione pubblica.

Una prima lettura da parte degli uffici di segreteria delle Commissioni II e IV) e delle rispettive aree di assistenza giuridico-legislativa evidenziava lacune di impostazione e di formulazione che andavano superate perché la legge avesse una sua coerenza e soprattutto una sua applicabilità.

Già nel corso della prima seduta congiunta, sulla scorta delle prime osservazioni espresse informalmente dagli uffici, uno dei proponenti, *Roggiolani*, presentava ufficialmente degli emendamenti che rendevano la proposta di legge più idonea alla valutazione delle Commissioni.

Sull'articolato ottenuto con l'inserimento di quegli emendamenti:

- 1) pervenivano sia emendamenti sostanziali (dieci) che osservazioni e proposte, tanto dalla Giunta regionale (assessori all'Agricoltura e alla Salute) che da componenti le due commissioni;
- 2) si attivava un gruppo di lavoro Consiglio regionale (segreteria commissioni, aree di assistenza giuridico-legislativa, area di fattibilità)-Giunta regionale (servizi relative alle produzioni di qualità) per esaminare gli emendamenti e produrre un articolato che tenesse conto delle varie compatibilità tecnico-istituzionali segnalate o emergenti;
- 3) veniva richiesta dalle commissioni all'area di fattibilità, ed effettuata, una indagine sullo stato di fatto della somministrazione di alimenti biologici, da lotta integrata e tipici nelle principali situazioni di mense pubbliche della Toscana (mense universitarie, asili e scuole elementari

di Firenze e Scandicci) ed una simulazione d'impatto dal punto di vista della spesa.

I principali emendamenti accolti attenevano:

- (Gruppo Margherita): all'inserimento nella legge regionale dei prodotti forniti da aziende in possesso della certificazione SA 8000 (la cosiddetta "certificazione etica") – emendamento recepito, seppure in forma più attenuata, negli articoli 1 (Finalità) e 3 (Piano annuale di finanziamento);
- (Assessore all'Agricoltura): alla più completa indicazione dei prodotti alimentari di cui promuovere il consumo e all'esclusione dagli stessi dei prodotti "tradizionali", ricompresi invece nei programmi di educazione alimentare (v. articoli 1 e 2);
- (Gruppo Margherita): alla puntuale affermazione che il costo aggiuntivo derivante dall'introduzione degli alimenti biologici ecc... sarebbe stato a esclusivo carico dei soggetti ammessi al contributo (articolo 2, comma 1, lettera a, ultimo periodo);
- (Gruppo Margherita): all'innalzamento, per il primo anno di applicazione della legge, della soglia minima - dal trenta al cinquanta per cento - dei prodotti biologici costituenti il pasto (articolo 3, comma 2, lettera a1);
- (Assessore all'Agricoltura): all'introduzione del requisito, per l'accesso ai contributi, dell'istituzione di Commissioni mensa, in cui sia prevista la partecipazione degli utenti (articolo 2, comma 2)
- (consiglieri *Starnini* e *Barbagli*): alla *non* istituzione di un apposito ufficio per la gestione della legge, bensì all'individuazione di una struttura incaricata della gestione della legge (articolo 5, comma 1)
- (segreterie II e IV Commissione): all'inserimento di una clausola valutativa per la conoscenza degli interventi realizzati di anno in anno (articolo 3, comma 3) e alla previsione della comunicazione preventiva alle commissioni consiliari del regolamento contenente le procedure per la gestione della legge (articolo 4, comma 1, lettera a).

Nel licenziare la proposta di legge, le commissioni hanno approvato anche un *ordine del giorno* (consigliere *Monaci* - Gruppo Margherita) – poi approvato con modifiche dal Consiglio regionale – con cui si invitava la Giunta regionale a informare il Consiglio regionale sulla diffusione della certificazione etica tra le imprese toscane (in particolare tra quelle fornitrici dei prodotti contemplati dalla legge) e si impegnava il Consiglio regionale



stesso, in caso di ampia diffusione della certificazione SA 8000, a modificare la legge, trasformando l'utilizzo dei prodotti alimentari ammessi a contributo in *condizione necessaria* anziché *preferenziale*.

Proposta di legge n.163 *Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995 n. 83 "Istituzione dell'Azienda Regionale Agricola di Alberese"*

La proposta di legge, presentata dal consigliere, presidente della commissione, Roggiolani, ha integrato la precedente modifica della legge regionale relativa all'Azienda agricola regionale di Alberese (anno 2001, sempre su iniziativa di Roggiolani) con le previsioni relative ai Revisori dei Conti.

Proposta di legge n. 168 *Calendario venatorio 2002/2003 e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione omeoterma e per il prelievo venatorio")*

Su tale proposta di legge occorre segnalare:

- il riassorbimento, soprattutto nell'articolo 12 che andava a modificare l'articolo 41 della legge regionale 3/1994, di alcune delle proposte, peraltro fondate, contenute nella proposta di legge n. 1 presentata, ai sensi dell'articolo 75 dello Statuto, dalla Provincia di Arezzo;
- la consultazione, tra gli altri e per la prima volta, in qualità di esperti, dei comandanti delle polizie provinciali.

Gli emendamenti, presentati dai commissari ma in qualche caso riconducibili a ripensamenti della Giunta regionale, attenevano alla modifica di alcune date e orari dell'esercizio venatorio, all'introduzione di ulteriori previsioni di caccia (articolo 3, comma 5, che restringe ad un'ora prima, anziché tre, l'accesso agli appostamenti, e col fucile scarico; articolo 8, comma 1, ultimo periodo, sulla possibilità di caccia da appostamento fisso, nei laghi artificiali e simili, ad alcune specie; articolo 9, che modifica l'articolo 28 della legge regionale 3/1994, sugli appostamenti fissi e sulle giornate di caccia in via esclusiva).

Proposta di legge n. 182 *Modifiche alla Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana"*

La proposta di legge, che modificava in più parti una legge regionale a sua volta complessa e approvata dopo una laboriosa gestazione, ha richiesto anch'essa un iter che si ritiene opportuno riassumere brevemente.

Nella prima delle due sedute congiunte dedicate al provvedimento, le commissioni decidevano la costituzione di un gruppo di lavoro composto sia da tecnici – dirigenti e funzionari delle segreterie delle commissioni, delle corrispondenti aree di assistenza giuridico-legislativa, e, per la Giunta regionale, del servizio Foreste e di quello Affari giuridici – che da politici (consiglieri designati dalle tre commissioni). Nella sua prima riunione tale gruppo affidava alla componente “tecnica” il compito di predisporre, sulla base di quanto emerso dalle consultazioni, dai penetranti rilievi formulati dal Consiglio delle autonomie locali e delle valutazioni effettuate da ciascun ufficio, una bozza di articolato da sottoporre prima al gruppo tecnico-politico nella sua interezza e poi alle commissioni.

Diverse modifiche venivano quindi apportate in via tecnica. Sul testo risultante da questo tipo di modifiche si riuniva il gruppo di lavoro al completo, durante il quale alcuni dei consiglieri componenti presentavano un primo pacchetto di emendamenti che, non essendo “risolti” in quella sede, venivano riproposti, assieme ad altri pervenuti successivamente, nella seconda e definitiva seduta delle tre commissioni.

Quelli approvati si prefiggevano essenzialmente di “completare” la proposta di legge, o *introducendo nuove previsioni* – è il caso delle modifiche agli articoli 21 (divieto di trasformazione, per un periodo di venti anni dall'impianto, dei terreni rimboschiti con finanziamento o contributo finanziario pubblico), 27 fattispecie ricomprese nel piano dei tagli), 57 (sanzioni per le violazioni al divieto disposto dall'articolo 76) - o *affinando* alcune di quelle già contenute - come la modifica all'articolo 42 (definizione più esaustiva di “incendio boschivo) - supplendo in diversi casi ad un “difetto” di previsioni da parte della Giunta regionale dovuto alla complessità delle modifiche che si andavano ad apportare alla legge vigente.

Proposta di legge n. 191 *Interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del Piano di sorveglianza sierologica e del Piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (Blue tongue)*

I due emendamenti sostanziali, emersi e approvati in Commissione, rispondevano uno ad una esigenza di integrazione manifestata in Commissione dalla Giunta regionale (articolo 2), l'altro, suggerito dalla segreteria della commissione, era teso a introdurre una clausola valutativa

(articolo 3, comma 2) per consentire alla commissione di conoscere non solo i dati relativi all'applicazione della legge, ma anche analisi sui danni, sull'impatto della malattia rispetto al patrimonio ovino, bufalino e bovino toscano e l'opinione dei soggetti coinvolti sugli interventi effettuati.

*Proposta di legge n. 196 Attuazione della deroga di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio regionale, del 12 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici per il prelievo del fringuello e del cormorano*

*Proposta di legge n. 197 Modifica alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")*

Le due proposte di legge, ognuna delle quali aveva tra i presentatori componenti della commissione, avevano come premessa di fondo l'asserita competenza *esclusiva* della Regione (a seguito del nuovo titolo V della Costituzione e di una legge statale - non ancora pubblicata al momento dell'assegnazione e dell'approvazione in commissione - che delegava alle regioni la competenza statale a disporre le deroghe): sono state emendate in commissione, per iniziativa degli stessi presentatori, per ciò che riguardava i periodi del prelievo.

La Commissione non ha ritenuto di pervenire ad un unico testo da mandare in aula, decidendo esplicitamente di licenziarli entrambi.

Ha deciso anche di far richiedere dal Presidente del Consiglio regionale (normalmente lo richiede la Giunta regionale) all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e ad un Centro Inter-universitario per la selvaggina (CIRSeMAF), il parere, obbligatorio ma non vincolante - da rilasciare in tempi oggettivamente ristretti - previsto dalla normativa nazionale sulla caccia.

Le due proposte *non* sono state poi approvate in aula, che ha invece approvato una proposta di iniziativa della Giunta regionale che disciplinava il quadro di decisione delle deroghe, demandando poi a provvedimenti amministrativi emanati dalla stessa Giunta regionale le disposizioni sulle varie deroghe.

*Proposta di legge n. 203 - Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico)*

Su tale proposta meritano segnalazione due emendamenti ispirati dalla *ratio* di salvaguardare il ruolo del Consiglio regionale previsto dal testo vigente della legge: accogliendo un parere della I Commissione ex articolo 31, comma 2, del regolamento interno, sono state lasciate al Consiglio regionale le competenze che l'articolo 4 della proposta di legge tendeva a trasferire alla Giunta regionale, mentre, cassando l'articolo 5 della proposta di legge, è stata lasciata alla Giunta regionale la competenza a determinare l'elenco delle manifestazioni zootecniche per le quali sono concedibili gli incentivi previsti dall'articolo 7 della legge vigente.

Proposta di legge n. 219 - *Modifica alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (calendario venatorio)*

La proposta di legge, volta a estendere di 15 minuti l'orario in cui è consentito il prelievo venatorio nei periodi previsti dal calendario, è stata presentata da esponenti di pressoché tutti i gruppi consiliari.

### **3. Pareri**

Nell'anno 2002 la commissione non ha espresso pareri su atti di competenza della Giunta regionale: in nessun caso d'altronde è previsto il "parere" ma, come disposto invece dall'articolo 40 della legge regionale 39/2000 (Legge forestale della Toscana) e dal già citato articolo 4 della legge regionale 18/2000, la "previa comunicazione" alle commissioni consiliari dei regolamenti.

<b>N. pdl</b>	<b>Diventata legge</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Iniziativa</b>	<b>Emendamenti</b>	<b>Emendamenti</b>	<b>soggetti consultati</b>	<b>Gruppi di lavoro</b>	<b>NOTE</b>
123	18 27.5.02	Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e programmi di educazione alimentare nella Regione Toscana	Roggiolani D'Angelis Gelli Ciucchi	10 sostanziali 4 aggiuntivi 6 sostitutivi	5		si	Clausola valutativa Indagine fattibilità
163	16 10.5.02	Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995 n. 83 "Istituzione dell'Azienda Regionale Agricola di Alberese"	Roggiolani		1			
168	20 10.6.52	Calendario venatorio 2002/2003 e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione omeoterma e per il prelievo venatorio")	GR	7 sostanziali 6 aggiuntivi 1 sostitutivo	2	45		Consultati anche Com. ti Poliz. Prov.
1 ex art. 75 St.		Modifiche alla legge regionale. n. 3/94, Artt.. 30 e 41	Prov. AR		3			Confluita nella P.d.L. 168
171	21 20.06.02	Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo	GR		1			Accolte osservazioni CdAL
182	39 2002 A.C.	Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana"	GR	7 sostanziali 5 sostitutivi 1 aggiuntivo 1 modificativo	2	45	si	

N. pdl	Diventata legge	Oggetto	Iniziativa	Emendamenti	Emendamenti	soggetti consultati	Gruppi di lavoro	NOTE
185	31 26.07.02	Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva 79/409 CEE del Consiglio regionale del 2 Aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, per il periodo settembre 2002 - gennaio 2003	GR	1 aggiuntivo	1			
191		Interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del Piano di sorveglianza sierologica e del Piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (Blue tongue)	GR	2 aggiuntivi	2	14		Clausola valutativa Consultati Pastori
196		Attuazione della deroga di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio regionale, del 12 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici per il prelievo del fringuello e del cormorano	Parrini Pifferi Ciucchi	1 sostitutivo	1			Respinta in aula Rich. Parere a INFS e CIRSeMAF
197		Modifica alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")	Zirri Bianconi Carraresi Banchi	1 sostitutivo	1			Respinta in aula Rich. Parere a INFS e CIRSeMAF

<b>N. pdl</b>	<b>Diventata legge</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Iniziativa</b>	<b>Emendamenti</b>	<b>Emendamenti</b>	<b>soggetti consultati</b>	<b>Gruppi di lavoro</b>	<b>NOTE</b>
202		Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2002, n. 7 (Interventi a favore degli allevatori in relazione allo smaltimento dei materiali a rischio specifico derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina)	GR		1			
203		Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico)	GR	2 1 sostitutivo 1 abrogativo	2			
212		Modifiche alla L.R. 28 marzo 1996 n. 24 (Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell'estinzione delle obbligazioni fidejussorie del Fondo Regionale di Garanzia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1994 n. 41 istitutiva della Fidi Agricola S.p.a.)	GR	1 formale	1			
219		Modifica alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (calendario venatorio)	PPI-C.I.- AN-DS-FI- Verdi-PRC- SDI		84	1		

## **Relazione del servizio di assistenza generale alla III Commissione consiliare**

La III Commissione consiliare con competenza in materia di attività economico-produttive ha esaminato ed approvato, in sede referente, tre proposte di legge di seguito riportate:

Proposta di legge n. 153

Oggetto: Liquidazione della Società Agenzia per l'Alta Tecnologia CESVIT s.p.a. di Firenze - Contributo straordinario per la copertura del disavanzo economico finanziario - *(divenuta legge regionale 1 marzo 2002, n. 8)*

Proposta di legge n. 164

Oggetto: Modifiche alla legge regionale del 5 giugno 1974, n. 32 "Istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi Toscana S.p.A." ed alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 "Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.A. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole" - *(divenuta legge regionale 24 aprile 2002, n. 14)*.

Proposta di legge n. 162

Oggetto: "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro".

Per quanto riguarda questa proposta di legge è necessario precisare che il procedimento legislativo ha comportato un'analisi molto approfondita ed una ingente attività di ricerca e studio in riferimento alla legislazione citata ed alla giurisprudenza collegata ai molteplici argomenti connessi alle disposizioni legislative inserite nel Testo unico. In questa relazione non ne trattiamo in quanto il Testo unico è stato scelto come caso di studio per il Rapporto annuale sulla legislazione per l'anno 2002; pertanto, per la conoscenza della genesi di tale intervento legislativo, si rinvia alla relazione che è stata redatta a cura dei due dirigenti dei servizi per l'assistenza generale alla III e alla V Commissione, che erano chiamate ad esprimere il proprio parere in sede congiunta.

### **1) Studio delle attività inerenti i testi di legge assegnati alla commissione**

Il servizio si è attivato per acquisire gli strumenti informativi necessari ad arricchire la discussione in commissione e ad alimentare il



dibattito sulla validità dell'intervento previsto dalle proposte di legge e sulla validità di possibili emendamenti o di soluzioni alternative.

Si è trattato di reperire gli atti citati che completavano il quadro normativo di riferimento in cui andava a collocarsi la nuova disciplina e di ottenere dagli uffici interessati i documenti redatti in sede di concertazione o di altri tipi di accordo conseguiti dalla Giunta regionale con le istituzioni locali o con gli enti e le associazioni presenti sul territorio.

Questo supporto informativo ha contribuito a chiarire gli effetti che si collegavano alla proposta di legge che la commissione doveva esaminare ed ha consentito ai commissari di intervenire e decidere con consapevolezza.

Per ciò che concerne la proposta di legge n. 153 (Liquidazione della Società per l'Alta Tecnologia CESVIT s.p.a. di Firenze – Contributo straordinario per la copertura del disavanzo economico finanziario) l'esame si è articolato in due sedute di Commissione (nella prima seduta è stato chiesto il rinvio per consentire un approfondimento sull'attività dell'ente), mentre per quanto riguarda la proposta di legge n. 164 (Modifiche alla legge regionale del 5 giugno 1974, n. 32 "Istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi Toscana S.p.A." ed alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 "Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.A. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole"), l'esame si è esaurito in un'unica seduta.

Per quest'ultima proposta di legge era richiesto anche il parere secondario della II Commissione che è stato acquisito ed esaminato in sede di approvazione del parere referente.

Per quanto riguarda la tipologia dei pareri secondari ci sembra utile sottolineare che è considerata dalla III Commissione una prassi costante attendere che questo venga espresso dalla Commissione interessata proprio allo scopo di tenere conto nell'esame complessivo della proposta di legge degli eventuali emendamenti suggeriti anche dai componenti delle altre commissioni.

Per la proposta di legge n. 153 era richiesto il parere obbligatorio della I Commissione, (parere ex articolo 31, I comma del regolamento) che, come è noto, deve essere acquisito prima di procedere all'approvazione del parere e della relazione per l'aula da parte della Commissione in sede referente.

La proposta è stata inoltre comunicata al Consiglio delle autonomie locali affinché potesse esprimere le proprie eventuali osservazioni ai sensi

dell'articolo 12, comma 3 della legge regionale n. 36/2000. Tali osservazioni, in questo caso, non sono state ritenute opportune.

Per entrambe le proposte non è stato ritenuto necessario indire consultazioni, audizioni o costituire gruppi di lavoro, né sono stati approvati ordini del giorno concernenti i contenuti delle proposte in esame, che di regola vengono presentati prima dell'inizio della discussione generale.

La fase istruttoria ha incluso anche, l'acquisizione e la verifica delle schede preliminari all'analisi di fattibilità degli atti e delle schede prodotte dall'area di assistenza giuridico-legislativa in materia economico-produttiva, contenenti osservazioni in ordine alla legittimità costituzionale, alla coerenza con la normativa vigente e alla tecnica redazionale, che sono state elaborate dall'area di assistenza giuridico-legislativa in materia economico-produttiva.

## **2) Analisi degli emendamenti**

Trattandosi in un caso di "legge di manutenzione" e nell'altro di "legge provvedimento" (approvazione della copertura di un disavanzo economico-finanziario che richiedeva la necessità di intervenire con un contributo straordinario), non si sono presentate necessità di emendamenti.

Tuttavia i testi finali, pur non essendo stati oggetto di emendamenti sostanziali hanno riportato le correzioni necessarie per migliorare la qualità formale del testo in aderenza alle regole di tecnica legislativa inserite nel manuale "Regole e suggerimenti per la redazione di testi normativi".

## **3) Pareri preventivi della Commissione su atti della Giunta regionale e parere preventivi della Commissione sui regolamenti della Giunta regionale.**

Nella legislazione fino ad oggi prodotta e riferita alle materie di competenza della Commissione "Attività Produttive" non sono previsti pareri preventivi sugli atti che la Giunta regionale è autorizzata ad emanare sulla base di leggi o regolamenti regionali, né sui regolamenti regionali emanati dalla Giunta regionale.

Pertanto, non essendo previsti pareri preventivi che consentano alla Commissione di inserirsi nei processi decisionali della Giunta regionale, i commissari esercitano le loro prerogative politiche e le loro funzioni di controllo e verifica dell'operato della Giunta regionale attraverso gli strumenti dell'audizione, dell'interrogazione, degli ordini del giorno o delle mozioni, della interpellanza e dell'inchiesta consiliare nelle forme stabilite dal regolamento.

Tuttavia in riferimento ad entrambe le leggi menzionate, non si è ritenuto di procedere ad ordini del giorno o mozioni collegate.

E' ritenuta prassi costante della commissione esaminare insieme alla proposta di legge avanzata dalla Giunta regionale le proposte di legge di iniziativa consiliare collegate o collegabili per affinità degli argomenti trattati e che costituiscono l'oggetto delle proposte di legge presentata dalla Giunta regionale. Nei due casi in esame non vi erano agli atti della commissione altre proposte di iniziativa consiliare che potessero essere connesse.

## **Relazione del servizio di assistenza generale alla IV Commissione consiliare**

### **Premessa**

Nell'anno 2002 la IV Commissione ha licenziato con parere positivo per l'approvazione del Consiglio regionale quattro proposte di legge più una quinta in seduta congiunta con la II Commissione:

- proposta di legge n. 123: legge regionale n. 18 del 27 maggio 2002 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per programmi di educazione alimentare nella Regione Toscana).
- proposta di legge n. 112: legge regionale n. 30 del 28 ottobre 2002 (Divieto di applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicoturgia).
- proposte di legge n. 193 e n. 173: legge regionale n. 41 del 22 novembre 2002 (Modifiche alla Legge regionale 8 aprile 1995 n. 43 - Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo).
- proposte di legge n. 198, n. 126 e n. 106: legge regionale n. 42 del 9 dicembre 200 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale).

### **Proposte di legge**

Sulle proposte di legge di cui all'elenco si evince:

proposta di legge n. 112 (*Divieto di applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicoturgia*) come la proposta n. 123 (*Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per programmi di educazione alimentare nella Regione Toscana*) sono di iniziativa consiliare, solo sulla seconda ambedue gli assessorati interessati (Agricoltura e Diritto alla salute) avevano fatto pervenire alle Commissioni consiliari II e IV parere positivo sui contenuti. Il testo finale della proposta sulla terapia elettroconvulsivante (TEC) risulta in buona parte modificato sostanzialmente rispetto al testo presentato, compreso il titolo della legge; le modifiche sono state apportate durante i lavori della Commissione consiliare IV (che ha dedicato alla legge quattro sedute), su proposta dei consiglieri, supportati

dagli uffici di segreteria e legislativo sulla base della nel frattempo pubblicata sentenza della Corte costituzionale 282/2002 direttamente incidente sulla materia. La proposta di legge non ha subito modifiche durante i lavori del Consiglio regionale.

Proposta di legge n. 123 – (*Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per programmi di educazione alimentare nella Regione Toscana*) è la proposta di legge che ha subito, assieme alla proposta di legge n. 182 di modifica della legge regionale 39/2000 (Legge forestale della Toscana) gli interventi più complessi.

Presentata da quattro consiglieri (tra cui i presidenti delle due commissioni a cui l'affare è stato assegnato congiuntamente) in rappresentanza di tre gruppi consiliari, nella sua formulazione iniziale riproponeva abbastanza fedelmente una legge della Regione Friuli-Venezia Giulia, che prevedeva il sostegno all'introduzione di alimenti biologici ecc. in tutte le situazioni di ristorazione pubblica.

Una prima lettura da parte degli uffici di segreteria delle Commissioni (II e IV) e dei rispettivi servizi di assistenza giuridico-legislativa evidenziava lacune di impostazione e di formulazione che andavano superate perché la legge avesse una sua coerenza e soprattutto una sua applicabilità.

Già nel corso della prima seduta congiunta, sulla scorta delle prime osservazioni espresse informalmente dagli uffici, uno dei proponenti, *Roggiolani*, presentava ufficialmente degli emendamenti che rendevano la proposta di legge più idonea alla valutazione delle commissioni.

Sull'articolato ottenuto con l'inserimento di quegli emendamenti:

- 1) pervenivano sia emendamenti sostanziali (dieci) che osservazioni e proposte, tanto dalla Giunta regionale (assessori all'Agricoltura e alla Salute) che da componenti le due commissioni;
- 2) si attivava un gruppo di lavoro Consiglio regionale (segreteria commissioni, aree di assistenza giuridico-legislativa, area di fattibilità) - Giunta regionale (servizi relative alle produzioni di qualità) per esaminare gli emendamenti e produrre un articolato che tenesse conto delle varie compatibilità tecnico-istituzionali segnalate o emergenti;
- 3) veniva richiesta dalle commissioni all'area di fattibilità, ed effettuata, una indagine sullo stato di fatto della somministrazione di alimenti

biologici, da lotta integrata e tipici nelle principali situazioni di mense pubbliche della Toscana (mense universitarie, asili e scuole elementari di Firenze e Scandicci) ed una simulazione d'impatto dal punto di vista della spesa.

Nel licenziare la proposta di legge, le commissioni hanno approvato anche un *ordine del giorno* (consigliere *Monaci*-Gruppo Margherita) – poi approvato con modifiche dal Consiglio regionale – con cui si invitava la Giunta regionale a informare il Consiglio regionale sulla diffusione della certificazione etica tra le imprese toscane (in particolare tra quelle fornitrici dei prodotti contemplati dalla legge) e si impegnavano il Consiglio regionale stesso, in caso di ampia diffusione della certificazione SA 8000, a modificare la legge, trasformando l'utilizzo dei prodotti alimentari ammessi a contributo in *condizione necessaria* anziché *preferenziale*.

Proposte di legge n. 193 e n. 173 - (*Modifiche alla Legge regionale 8 aprile 1995 n. 43 - Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo*), unifica due proposte di legge, una d'iniziativa della Giunta regionale, l'altra di un gruppo consiliare. All'unificazione si è proceduto durante i lavori della Commissione consiliare IV (due sedute) su testi predisposti dagli uffici di segreteria e legislativo. Nel testo finale è stato inserito un sostanziale corposo emendamento proposto durante le audizioni. Il testo poi approvato dal Consiglio regionale è stato modificato su un aspetto sostanziale durante i lavori consiliari.

Proposte di legge n. 198, n. 126, n. 106 - (*Disciplina delle Associazioni di promozione sociale*) unifica tre proposte di legge, una d'iniziativa della Giunta regionale, le altre di uno stesso gruppo consiliare. Il testo licenziato dalla Commissione consiliare IV è stato predisposto dagli uffici di segreteria e legislativo e modificato con un notevole numero di emendamenti sostanziali di cui 11 aggiuntivi e 9 sostitutivi mentre il testo ha richiesto un notevole intervento di drafting oltre un emendamento di natura formale durante i lavori del Consiglio regionale.

N. pdl	Diventata legge	Oggetto	Iniziativa	Emendamenti	Sedute	soggetti consultati	Gruppi di lavoro	NOTE
123	18 27.5.02	Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e programmi di educazione alimentare nella Regione Toscana	Roggiolani D'Angelis Gelli Ciucchi	<b>10</b> sostanziali 4 aggiuntivi 6 sostitutivi	5		si	Clausola valutativa Indagine fattibilità
112	39 28.10.02	Divieto di applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicoturgia		<b>3</b> 3 sostanziali 1 aggiuntivo 2 sostitutivi	4	6		
193 - 173	41 22.11.02	Modifiche alla Legge regionale 8 aprile 1995 n. 43 - Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo		<b>5</b> 5 sostanziali 5 sostitutivi	2	6		
198 126 106	42 9.12.02	Disciplina delle Associazioni di promozione sociale		<b>20</b> 20 sostanziali 11 aggiuntivi 9 sostitutivi	2	8		

## **Relazione del servizio di assistenza generale alla V Commissione consiliare**

La V Commissione consiliare ha, nel 2002, licenziato per l'aula n. 3 proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale, una delle quali era stata assegnata nell'anno 2001.

- 1) La proposta di legge n. 119 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni), divenuta in seguito la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22, ha avuto un iter in commissione assai travagliato (iniziato il 2 agosto 2001 e conclusosi nel giugno 2002).

La commissione ha svolto due intere giornate di consultazioni (18 e 19 ottobre 2001), un incontro con il Parlamento degli studenti, un'audizione (10/04/02) e sei sedute di discussione del testo, dal 20/09/01 al 12/06/02.

Gli emendamenti presentati da 6 consiglieri o gruppi consiliari sono stati n. 40, così suddivisi: sostanziali aggiuntivi n. 14, sostitutivi (anche di interi articoli) n. 21, abrogativi n. 6.

Gli emendamenti formali presentati da altri soggetti durante le consultazioni o in forma di lettera al presidente della commissione sono stati n. 22, così suddivisi: sostanziali aggiuntivi n. 14, sostitutivi n. 5, abrogativi n. 3. E' da rilevare che molte richieste di correzioni e modifiche al testo non sono state redatte sotto forma di "emendamenti formali", ma suggerite all'interno di un'osservazione all'articolato.

Il testo della proposta di legge ha subito modificazioni radicali (ad eccezione della disciplina del CORECOM contenuta nel titolo IV, rimasta pressoché invariata) a seguito dei numerosi emendamenti presentati da consiglieri e gruppi di maggioranza e minoranza, ma soprattutto per la redazione ex-novo di intere parti operata dal relatore Presidente Valentini d'intesa con l'Assessore proponente. La nuova versione della proposta di legge n. 119 è stata presentata alla commissione il 10 aprile 2002 e, successivamente, è stata proposta una ulteriore riscrittura (anche a seguito del "drafting") in data 9 maggio.

Nella stessa data (9/05/02), è stato presentato un emendamento formale sottoscritto dal relatore e dall'assessore relativo al personale degli uffici stampa della Regione: con tale modifica, si è risolto il nodo



che aveva rallentato l'iter della proposta di legge e che era ampiamente emerso durante le consultazioni (l'applicazione del contratto di lavoro dei giornalisti).

Il testo della proposta di legge iniziale risulta così modificato: n. 10 articoli completamente riformulati, n. 2 articoli soppressi, n. 5 parzialmente riscritti, tutti gli articoli (vecchi e nuovi) rivisti e corretti dagli uffici sotto il profilo formale del "drafting" prima dell'esame conclusivo in commissione, su richiesta del relatore.

Nel corso dell'esame in aula della proposta di legge è stato approvato all'unanimità un ordine del giorno relativo al rafforzamento dell'ufficio stampa del Consiglio regionale.

- 2) La proposta di legge n. 162 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e occupazione), divenuta la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) è stata assegnata in congiunta con la III Commissione (Attività produttive) il 2 aprile.

Le commissioni hanno licenziato un testo (ampiamente riformulato dai relatori) il 23 luglio, dopo 5 sedute di commissioni e 2 giornate di consultazioni con enti e soggetti pubblici e privati. Per quanto attiene alle vicende della proposta di legge, si fa rinvio alla pubblicazione "Un caso di studio..." che espone in dettaglio l'iter del testo unico in questione.

La bozza del testo del regolamento di esecuzione della legge regionale n. 32/2002 è stata sottoposta dalla Giunta regionale all'esame delle Commissioni III e V, nella seduta del 19 dicembre 2002, senza espressione di parere formale. Il testo dell'articolo 32 della legge in questione non prevedeva, infatti, alcun atto del Consiglio regionale in merito all'adozione del regolamento riservata alla Giunta regionale.

- 3) La proposta di legge n. 194 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli), divenuta la legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38, è stata assegnata il 12 agosto e licenziata dalla commissione in un'unica seduta il 3 ottobre 2002.

Il testo approvato dalla commissione risulta profondamente modificato a seguito di emendamenti presentati dal relatore prima della seduta e

di un emendamento aggiuntivo proposto oralmente dal consigliere Giovannini durante il dibattito ed accolto.

Gli emendamenti introdotti dal relatore, d'intesa con la Giunta regionale, sono stati:

- comma 3 aggiuntivo all'articolo 1 (Finalità);
- riscrittura completa del capo II relativo agli istituti storici della resistenza: nuovi articoli 2, 3, 4, 5;
- nuovo articolo 10 (Norma finanziaria), a seguito del parere della I Commissione;
- nuovo articolo 11 (Abrogazioni).

In totale si possono individuare n. 2 emendamenti aggiuntivi e n. 6 emendamenti sostitutivi presentati ed approvati in commissione.

Non si sono svolte consultazioni, né sono stati presentati ordini del giorno o mozioni.

## **Relazione del servizio di assistenza generale alla VI Commissione consiliare**

La VI Commissione consiliare competente in materia di territorio e ambiente ha esaminato e inviato in aula sette provvedimenti legislativi che vengono riportati nell'elenco che segue:

1. Proposta di legge 158

Modifiche della legge regionale 13 agosto 1998, n. 63 (Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico e modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 33) e della legge regionale 21 dicembre 2001, n.64 (Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88).

2. Proposta di legge 159

Adeguamento della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie – Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico – Disciplina del contributo di concessione – Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69) alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.

3. Proposta di legge 181

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e successive modificazioni e modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge. 28 Dicembre 1995, n. 549) e successive modificazioni.

4. Proposta di legge 187 (vedi relazione I Commissione)

Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1999, n. 37 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie e modificazioni alle leggi regionali n. 54/1980 e n. 60/1996).

5. Proposta di legge n. 182 (congiunta 1-2-6: vedi relazione II Commissione)

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana".

6. Proposta di legge 204

Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 51 (Soppressione dei Consorzi idraulici di seconda categoria).

7. Proposta di legge al Parlamento n. 3

Disposizioni in materia di tutela dei diritti dell'acquirente e del promissario acquirente di immobile destinato ad essere adibito a prima casa.

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 169 del 5 novembre 2002).

Tutte le proposte di legge sono state di iniziativa della Giunta regionale: su quattro si sono svolte le consultazioni con le categorie economiche, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori/utenti, gli organismi rappresentativi degli enti locali e altri soggetti a vario titolo interessati.

Tutti i provvedimenti sono stati "riscritti" sotto il profilo della conformità alle regole del Manuale di drafting e, più in generale, per tutti gli aspetti che attengono alla buona redazione delle leggi: a tale proposito, va segnalato che grazie alla collaborazione con l'area di assistenza giuridico-legislativa e alla fiducia dei componenti la commissione, la correzione degli errori di tecnica redazionale è avvenuta sempre "d'ufficio" e risulta difficilmente quantificabile: nel prospetto riassuntivo viene indicato il numero degli emendamenti formali più significativi.

<b>N. pdl Approv</b>	<b>n. consultaz</b>	<b>Sedute</b>	<b>Emendamenti</b>	<b>Gruppi di lavoro</b>
7	4	10	15 formali <b>27 sostanziali di cui</b> 16 aggiuntivi 10 sostitutivi 1 abrogativo	2 informali 1 espressamente richiesto dalle commissioni in seduta congiunta

Alla proposta di legge n. 159, oltre alle modifiche formali di drafting, è stato corretto il titolo che non riportava la modifica al testo normativo di riferimento: in una sola seduta la commissione ha esaminato e approvato il testo, mentre sulla proposta di legge 204 la commissione ha operato una modifica sostanziale, cassando una previsione contenuta nell'articolo 1, dopo aver acquisito dagli uffici della Giunta regionale ulteriori elementi conoscitivi.

Il testo della proposta di legge n. 158 è stato integrato a seguito di un esame più approfondito, svolto dagli uffici del servizio di assistenza generale e della area legislativa insieme con gli uffici della Giunta regionale: sono stati aggiunti quattro nuovi articoli al testo originariamente presentato dalla Giunta regionale, oltre alla modifica della norma finanziaria segnalata nel parere della I Commissione.

Iter più complesso hanno avuto due proposte di legge (n. 181 e n. 187) che in un primo momento erano state assegnate alla VI Commissione per parere referente e alla I Commissione per parere ex articolo 31, 1° e 2° comma. Su richiesta di entrambe le commissioni i due provvedimenti sono state riassegnati alle due commissioni per parere congiunto.

Per quanto concerne la proposta di legge 181 sono stati formalmente presentati alcuni emendamenti dalla Giunta regionale (riuniti in un unico testo) che modificano alcuni articoli della proposta inizialmente assegnata e inoltre aggiungono una serie di articoli precedentemente contenuti nella proposta di legge 187. Altri tre emendamenti sono stati presentati da alcuni consiglieri, uno dei quali è stato approvato dalla commissione e inserito nel testo con alcune lievi modifiche. Vi sono stati inoltre alcuni suggerimenti dell'ufficio legislativo, un emendamento proposto in fase di discussione dal Presidente della commissione, un emendamento relativo all'entrata in vigore della legge oltre che nuove rifiniture relative alla tecnica redazionale, ivi compresa la redazione del sommario degli articoli. La riscrittura di interi commi e l'inserimento di otto nuovi articoli hanno notevolmente modificato, rispetto a quello inizialmente assegnato, il testo finale discusso e approvato dalla commissione.

Alcune considerazioni particolari merita la proposta di legge al Parlamento che la Commissione ha licenziato dopo un lungo lavoro di preparazione e di approfondimento: sull'argomento infatti era stata affidata alla Commissione lo svolgimento di una indagine conoscitiva i cui contenuti sono serviti anche come elementi ulteriori per la discussione e l'esame della

proposta. In particolare, rispetto al testo presentato dalla Giunta regionale, è stato elaborato e inserito un nuovo articolo relativo all'obbligo di fideiussione.

Nell'anno 2002 la commissione non ha espresso pareri su atti di competenza della Giunta regionale.

In generale dunque va rilevato che gli atti normativi esaminati hanno avuto un carattere modificativo di leggi vigenti, investendo il più delle volte aspetti fondamentali delle leggi originarie. L'intensità delle modifiche apportate dalla commissione è tale che si può affermare che la capacità emendativa della commissione è stata molto "forte". Un confronto con i testi approvati in aula – ove non si assiste a ponderosi interventi modificativi dei testi - potrà confermare che il lavoro in commissione rappresenta tuttora uno snodo decisivo del procedimento legislativo.